



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano	Giudice relatore

visto il ricorso presentato in data 07.04.2022 da PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. (C.F. 0269060839) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo previa concessione dei termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall., assegnato in data 11.04.2022;

considerato che, ai sensi del sesto dell'art. 161 l. fall. “ *l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*”;

considerato che ai sensi del decimo comma dello stesso articolo – introdotto anch'esso dalla legge sopra indicata – “*quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni*”;

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in pendenza di due istanze di fallimento riunite (nn. 4/2022 e 15/2022 RGPF);

ritenuto che occorre concedere il termine richiesto e che lo stesso, in pendenza di istanza di fallimento, deve essere fissato nella misura di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda (cfr Cass. n. 29740 del 29.11.2018 “*Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria*”);

considerato inoltre che ai sensi del settimo comma dell'art. 161 l. fall. *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”*;

ritenuto quindi che alla luce delle citata disposizione va riservato al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli specificamente indicati nell'art. 167 comma 2, l. fall., gli atti che eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

ritenuto inoltre necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 161 l. fall. che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti i seguenti obblighi informativi, depositando relazione informativa alla scadenza di ogni mese :

prospetto aggiornato delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, come prospettata in ricorso, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto dovrà essere depositato anche se negativo.

Rilevato che, stante la complessità della procedura, come evidenziata dalla parte, appare opportuno nominare il commissario;

P. Q. M.

Visto l'art.161 legge fall.,

MANDA

alla cancelleria di comunicare al Pubblico Ministero il ricorso presentato da PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e i documenti ad essa allegati;

FISSA

il termine di 60 giorni dal deposito della domanda per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall;

RISERVA

al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

DISPONE

che la società istante, nelle more del termine su indicato, rispetti gli obblighi informativi, depositando, alle scadenze sopra indicate prospetto aggiornato alla fine del mese delle operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00 effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione ordinaria, nonché degli oneri finanziari maturati nello stesso periodo;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. FABRIZIO DONATO,

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del giorno 12.04.2022 .

Il Giudice relatore

(dott. Claudia Giovanna Bisignano)

Il Presidente

(dott. Giuseppe Minutoli)